

## PRIMO PIANO

### Covid-19, lettera dei sindacati

Le segreterie di First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca scrivono all'Ania e alle imprese associate per conoscere nel dettaglio quali misure di sicurezza e tutela sono state prese per le lavoratrici e i lavoratori assicurativi. "Chiediamo – si legge nel comunicato congiunto – che Ania, d'intesa con tutte le imprese assicurative associate operanti nel territorio nazionale, si assumano per intero le loro responsabilità, comunicando quali misure di prevenzione e sicurezza sono state o saranno adottate da tutti i gruppi e le aziende assicurative a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della stessa clientela".

Le sigle chiedono anche che sia "al più presto" comunicato l'utilizzo o meno di forme alternative di lavoro, come lo smart working, per tutelare la salute e la sicurezza negli uffici interni ma anche in quei luoghi dove i lavoratori sono quotidianamente a contatto con la clientela e con il pubblico. "Qualora non dovesse procedersi in ottemperanza del dettato governativo", i sindacati riterranno "corresponsabili" le imprese dei danni alla salute di chi dovesse contrarre il Covid-19, anche per effetto di un'interpretazione "capziosa e fuorviante" delle regole. La stessa lettera è stata inviata al presidente di Anagina, Davide Nicolao, e a tutte le agenzie di assicurazione associate ad Anagina.

Fabrizio Aurilia

## NORMATIVA

### Quando coprire le spese legali

**In una recente sentenza, la Cassazione conferma la validità del patto di gestione della lite ed esclude l'obbligo di rimborso dei costi processuali qualora l'assicurato scelga un altro avvocato**

#### IL CASO

Convenuta in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale medica, una dottoressa, oltre a instare per il rigetto delle domande, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per esserne manlevata. Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della compagnia, l'adito Tribunale accoglieva la domanda avanzata dal danneggiato e condannava la predetta compagnia a tenere indenne l'assicurata delle somme da questa dovute a parte attrice; veniva, invece, rigettata la domanda mediante la quale l'assicurata chiedeva la condanna dell'assicuratore al rimborso delle spese legali sostenute.

Successivamente, l'assicurata impugnava l'ordinanza innanzi Corte d'Appello di Cagliari sostenendo che, con specifico riferimento al preteso rimborso delle spese di lite, la clausola prevista all'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione ("la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati", il cosiddetto patto di gestione della lite) non fosse di ostacolo all'applicazione dell'articolo 1917, comma 3, C.C., norma che pone a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione promossa dal danneggiato. La Corte d'Appello rigettava i motivi di gravame presentati, confermando in toto la decisione del giudice di prime cure.

Con particolare riguardo al rimborso delle spese di lite, i giudici di seconda istanza osservavano che "Il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in ragione della compatibilità tra la clausola di cui all'articolo 10 delle condizioni generali di contratto e il disposto dell'articolo 1917 C.C., comma 3: in tal senso la specifica pattuizione secondo la quale La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati costituisce previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non in contrasto con il principio di cui all'articolo 1917 C.C., comma 3".

(continua a pag. 2)



**INSURANCE CONNECT  
È SU YOU TUBE**

Segui il nostro canale

Insurance  
Connect

You  
Tube

(continua a pag. 2)

## CONCORDANZA DI VEDUTE TRA GLI ARTICOLI DELLA NORMA

Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, l'assicurata proponeva ricorso per Cassazione strutturato in unico motivo. Nella specie, la ricorrente deduceva che l'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione si ponesse in contrasto con l'articolo 1917, comma 3, C.C. e fosse, pertanto, da considerarsi nullo ai sensi dell'articolo 1932, comma 2, C.C., norma che limita la derogabilità in senso sfavorevole all'assicurato di specifiche disposizioni codicistiche, fra le quali rientra altresì l'articolo 1917, comma 3, C.C.. Con ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020, la Suprema Corte, rilevando preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, ha proseguito comunque a illustrare le ragioni per le quali il ricorso sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.

Secondo gli ermellini, infatti, il patto di gestione della lite – e le relative esclusioni (nel caso de quo, previste dall'articolo 10 delle Cg) – non si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1917, comma 3, C.C., dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, ovvero sia di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. In merito al diniego di copertura delle spese legali, inoltre, i giudici precisavano che "detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto [di gestione della lite], il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale".

Sicché, a giustificare il rifiuto della compagnia rispetto alla richiesta di rimborso è stata proprio la scelta della stessa assicurata di non avvalersi del summenzionato patto di gestione della lite, ossia della difesa tecnica contrattualmente offerta dall'assicuratore.

(continua a pag. 3)



TUTELIAMO INSIEME  
**IL FUTURO  
E GLI INTERESSI**  
DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

ISCRIVITI

RINNOVA

(continua da pag. 2)

## IN LINEA CON LA NECESSITÀ DI ARGINARE L'ABUSO DI RICORSO IN GIUDIZIO

Il ragionamento tracciato dalla Suprema Corte, oltre a essere chiarificatore, appare perfettamente lineare e scevro da qualsivoglia criticità. Invero, i giudici approfondiscono il rapporto intercorrente fra il cosiddetto patto di gestione della lite e il noto disposto dell'articolo 1917, comma 3, C.C., che nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile

pone a carico degli assicuratori le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione promossa dal danneggiato. All'esito delle argomentazioni riportate nell'ordinanza in commento, viene pacificamente affermata la piena compatibilità della predetta clausola e l'obbligo di indennizzo delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio; ciò in quanto, sempre secondo il ragionamento delineato dalla Suprema Corte, attraverso il patto di gestione della lite si realizza comunque la ratio normativa (i.e. tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute di resistenza in giudizio).

Conseguentemente, posto che fra la disposizione contrattuale e la normativa codicistica non sussiste alcun contrasto (neppure ai sensi dell'articolo 1932 C.C.), la Cassazione addivene alla corretta conclusione di riconoscere la piena validità della clausola che esclude l'obbligo dell'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia scelto di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia. Del resto, possiamo aggiungere che tale conclusione ben si allinea ai principi codicistici secondo cui le parti devono comportarsi con correttezza anche nel corso dell'esecuzione del contratto. In conclusione, l'ordinanza in esame non può che essere accolta con favore, ponendo un paletto fermo avverso gli abusi cui spesso si lasciano andare gli assicurati (con conseguenziale crescita esponenziale delle spese di lite a carico delle compagnie).

**Giorgio Grasso,**  
Btg Legal

## INTERMEDIARI

# Aon si fonde con Willis Towers Watson

### L'operazione avverrà attraverso un'ops sul capitale azionario del broker statunitense: il valore della transazione si aggira attorno ai 30 miliardi di dollari

Il gruppo Aon si prende Willis Towers Watson. E getta le basi per una clamorosa fusione con la storica rivale per dar vita a un colosso del brokeraggio assicurativo da circa 80 miliardi di dollari.

La notizia è arrivata ieri con una nota firmata da Aon, pubblicata anche sul sito di Willis Towers Watson. Secondo quanto stabilito all'unanimità dai comitati direttivi delle due società, l'operazione avverrà con un'offerta pubblica di scambio sulle azioni di Willis Towers Watson: gli azionisti del broker riceveranno per ogni titolo 1,08 azioni di Aon, con un premio del 16,2% rispetto al valore di chiusura dello scorso venerdì. Secondo le agenzie di stampa, la transazione avverrà a un costo complessivo di circa 30 miliardi di dollari.

Al termine dell'operazione, agli attuali azionisti di Aon farà capo il 63% del capitale, mentre il restante 37% andrà ai soci di Willis Towers Watson. Da lì si procederà poi alla fusione delle due realtà. La nuova società, come spiega il comunicato stampa, si chiamerà semplicemente Aon e manterrà base a Londra. **John Haley**, attuale ceo di Willis Towers Watson, ricoprirà il ruolo di executive chairman e si occuperà soprattutto delle strategie di crescita e di innovazione. "La combinazione fra Willis Towers Watson e Aon è un passaggio inevitabile per offrire servizi migliori ai nostri clienti", ha commentato. "Questa operazione – ha proseguito – accelera il nostro percorso, dando all'unione dei nostri team l'opportunità di guidare l'innovazione più velocemente e creare maggior valore". La nuova società sarà quindi guidata da **Greg Case** e **Christa Davies**, rispettivamente ceo e cfo di Aon. "Questa combinazione creerà un piattaforma ancora più innovativa, in grado di dare risultati migliori per tutti gli stakeholder, inclusi clienti, colleghi, partner e investitori", ha detto Case.

Nelle speranze delle due società, come spiega la nota, l'operazione consentirà di incrementare l'utile per azione normalizzato di Aon, aumentando il cash flow di più del 10% dopo la piena realizzazione di sinergie pre-imposte pari a 800 milioni di dollari. La transazione permetterà inoltre di combinare quelli che vengono definiti "due business complementari in una piattaforma tecnologica globale più adatta e affine ai bisogni della clientela". Per Case, "la nostra esperienza su rischi, previdenza e salute accelererà la creazione di nuove soluzioni che potranno unire più efficientemente le disponibilità di capitale ai bisogni insoddisfatti dei cittadini in aree ad alta crescita come cyber, investimenti, proprietà intellettuale, rischio climatico e salute".

L'operazione arriva a un anno esatto di distanza da un primo tentativo fallito. Nel marzo del 2019 Aon aveva confermato un'indiscrezione di Bloomberg che parlava di "discussioni preliminari" in vista di un'offerta formale. Il giorno dopo il broker aveva tuttavia fatto marcia indietro, affermando che la divulgazione del piano era avvenuta troppo in anticipo. Secondo la Reuters, l'intesa di ieri è arrivata al termine di una restrizione di 12 mesi imposta dall'autorità di vigilanza irlandese, dove Willis Towers Watson mantiene il proprio domicilio per motivi fiscali, sulla possibilità di rivedere l'accordo di fusione.

**Giacomo Corvi**

## Rischi cyber, il grido d'allarme del Clusit

**Secondo l'ultimo rapporto sulle minacce informatiche, un quarto degli attacchi a livello mondiale colpisce in parallelo bersagli multipli. In un anno sono cresciuti del 91,5% gli attacchi a servizi online, e del 17% quelli alla sanità**

In un periodo in cui la preoccupazione di tutti è rivolta a un virus fisico, non dobbiamo dimenticarci che i virus virtuali sono più pericolosi che mai. I cyber criminali stanno affinando le tecniche di attacco e i risultati, dati alla mano, sono disastrosi. Secondo l'edizione 2020 del rapporto del **Clusit**, l'associazione italiana per la sicurezza informatica, nel 2019 gli attacchi gravi, in Italia e nel mondo, sono stati 1.670 con una tendenza in crescita del 7% rispetto al 2018. Questo dato, spiegano gli esperti, "segna un nuovo picco verso l'alto nella rappresentazione della insicurezza cyber".

Tra gennaio e dicembre 2019 sono stati in media 139 gli attacchi registrati mensilmente a livello mondiale con impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Si tratta del 47,8% in più rispetto alla media dei 94 attacchi mensili registrati nel quinquennio 2014-2018.

Gli esperti del Clusit avvertono, tuttavia, che si tratta solo della punta dell'iceberg: le analisi si riferiscono infatti ad attacchi reali, ovvero effettivamente andati a segno provocando danni importanti. Rimangono quindi esclusi gli attacchi tentati o bloccati. Inoltre, per quanto statisticamente significativo, il campione analizzato nel rapporto Clusit è necessariamente parziale, data la tendenza generale a evitare di rendere pubbliche le aggressioni cyber. La stessa entrata in vigore del regolamento Gdpr e della direttiva Nis, spiegano gli autori del report, non ha a oggi portato alla rilevazione di un aumento significativo di attacchi gravi di pubblico dominio verso bersagli europei: questo comporta certamente l'evidenza di un scenario meno critico rispetto alla situazione sul campo.

### Siamo di fronte a un cambiamento epocale

A seguito delle loro analisi, gli esperti del Clusit evidenziano dinamiche che, in particolare nell'ultimo triennio, hanno spinto sempre più soggetti a entrare nell'arena della cyber war, e questo ha impattato in modo inequivocabile sulla società civile. Secondo **Andrea Zapparoli Manzoni**, membro del comitato direttivo del Clusit, "ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza, causato dall'evoluzione rapidissima degli attori, delle modalità, della pervasività e dell'efficacia degli attacchi". Zapparoli sottolinea che gli attaccanti sono oggi decine e decine di

gruppi criminali organizzati transnazionali che fatturano miliardi, multinazionali fuori controllo dotate di mezzi illimitati, stati nazionali con i relativi apparati militari e di intelligence, i loro fornitori e contractors, gruppi state-sponsored civili e/o paramilitari e unità di mercenari impegnati in una lotta senza esclusione di colpi, che hanno come campo di battaglia, arma e bersaglio le infrastrutture, le reti, i server, i client, i device mobili, gli oggetti IoT, le piattaforme social e di instant messaging, su scala globale, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. "Viviamo e operiamo in una situazione di inaudita gravità – avverte l'esperto – in termini di rischi cyber, che mette a repentaglio tutti i presupposti sui quali si basa il buon funzionamento dell'Internet commerciale e di tutti i servizi, online e offline, che su di essa fanno affidamento".

### I diversi livelli di impatto

Gli attacchi registrati dagli esperti del Clusit sono stati classificati con differenti livelli di impatto, sulla base di variabili di tipo geopolitico, sociale, economico (diretto e indiretto) e di immagine. Nel 2019 gli attacchi andati a buon fine hanno avuto nel 54% dei casi un impatto *alto* e *critico*, mentre il 46% è stato di gravità *media*. Il cyber crime è ancora nel 2019 la principale causa di attacchi gravi: l'83% di essi è infatti stato perpetrato con l'obiettivo di estorcere denaro alle vittime. In particolare, lo scorso anno gli esperti del Clusit hanno registrato il numero di attacchi di cyber crime più elevato degli ultimi nove anni, con una crescita del 162% rispetto al 2014 e del 12,3% rispetto al 2018. Rimangono sostanzialmente stabili anno su anno gli attacchi gravi riferibili ad attività di cyber espionage (+0,5% rispetto al 2018, tuttavia gli esperti evidenziano la scarsità di informazioni pubbliche in merito), che rappresentano la causa del 12% degli attacchi gravi nel 2019; diminuiscono quelli appartenenti alla categoria cyber warfare, cioè la guerra delle informazioni (-37,5% rispetto al 2018), che costituisce il 2% del totale degli attacchi. Insieme, cyber espionage e cyber warfare sono però classificabili con una gravità più alta della media, fanno notare gli esperti del Clusit.

**Beniamino Musto**

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 10 marzo di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577